



COMUNE DI VICARI

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

Ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.04.2026)

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Procedura per la definizione agevolata	3
Articolo 4- Effetti della dichiarazione	4
Articolo 5 – Versamento degli importi dovuti e perfezionamento della definizione agevolata	4
Articolo 6 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	5
Articolo 7 – Gestione del contenzioso tributario pendente	5
Articolo 8 – Entrata in vigore.....	6

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 109, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente dal Comune di Vicari, nonché di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e relativi carichi affidati per la riscossione coattiva al soggetto incaricato della riscossione (concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono oggetto della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento i debiti risultanti da:
 - a) avvisi di accertamento esecutivi (di cui all'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160) emessi e notificati direttamente dal Comune di Vicari entro il 31.12.2025;
 - b) i carichi ad essi conseguenti e le eventuali ingiunzioni fiscali (di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639) affidati per la riscossione coattiva al soggetto incaricato della riscossione (concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) con riferimento ad atti emessi entro il 31.12.2025.
2. La definizione agevolata si applica esclusivamente alle seguenti entrate di competenza comunale:
 - a) **IMU (Imposta Municipale Propria);**
 - b) **TASI (Tributo per i servizi indivisibili)**
 - c) **TARI (Tassa sui rifiuti).**
3. I debiti di cui al comma 1 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di quota capitale originaria del tributo. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi;
4. La definizione agevolata può riguardare il singolo debito incluso in un avviso di accertamento esecutivo o in una procedura coattiva. Restano in ogni caso a carico del contribuente e da versare congiuntamente alla quota capitale:
 - a) le spese di notifica degli atti ove effettivamente sostenute e documentate;
 - b) le spese maturate per le eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate ed effettivamente sostenute dal soggetto incaricato della riscossione, nonché l'eventuale aggio o compenso spettante al medesimo concessionario, ove previsto dai relativi contratti o atti convenzionali e nella misura effettivamente maturata.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata rendendo apposita dichiarazione entro il termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale del Comune. Le istanze presentate oltre il predetto termine sono considerate irricevibili.
2. Al fine di consentire l'utilizzo di tecnologie digitali per gli adempimenti richiesti ai cittadini, la presentazione dell'istanza avviene con modalità differenziate in base al soggetto che ha in carico la gestione del credito:

- a) per i carichi gestiti direttamente dal Comune di Vicari: l'istanza deve essere presentata utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale, tramite invio all'indirizzo PEC dell'Ente oppure mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo;
- b) per i carichi affidati in riscossione coattiva: le richieste di adesione dei contribuenti dovranno essere presentate ed elaborate esclusivamente attraverso il portale telematico dedicato messo a disposizione dal soggetto incaricato della riscossione (concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lett. b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), unicamente mediante identità digitale.
3. Nella dichiarazione di adesione, il debitore indica obbligatoriamente:
- a) la scelta della modalità di pagamento, optando per il versamento in un'unica soluzione o indicando il numero di rate prescelto tra le opzioni previste dal presente regolamento;
- b) in modo esaustivo, l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi ricompresi nell'istanza, assumendo il formale impegno a rinunciare agli stessi giudizi con compensazione delle spese di lite;
- c) la presa visione e l'accettazione delle cause di decadenza previste dal presente regolamento.
4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi pendenti da parte del debitore determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai soli debiti oggetto di contenzioso. In tale ipotesi, i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:
- a) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 – Versamento degli importi dovuti e perfezionamento della definizione agevolata

1. Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata può essere effettuato dal debitore con le seguenti modalità:
- a) in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza;
- b) in forma rateale, con il pagamento della prima rata entro 30 giorni dall'accoglimento dell'istanza e le restanti rate con cadenza trimestrale. Il numero massimo di rate concedibili è determinato in funzione dell'ammontare complessivo del debito, secondo i seguenti scaglioni:
- fino a € 1.000,00: massimo **3 rate** trimestrali;
 - da € 1.000,01 a € 5.000,00: massimo **8 rate** trimestrali;
 - da € 5.000,01 a € 10.000,00: massimo 12 rate trimestrali;
 - oltre € 10.000,00: massimo 16 rate trimestrali.

2. In caso di pagamento rateale, l'importo di ciascuna rata non può in alcun caso essere inferiore a € 100,00, in coerenza con i criteri della normativa statale di riferimento. Fa eccezione esclusivamente l'ultima rata del piano di ammortamento, che potrà essere di importo inferiore qualora costituisca il mero conguaglio finale per il saldo e la chiusura della posizione debitoria.
3. Nel caso di versamento dilazionato, si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, la definizione agevolata si intende perfezionata esclusivamente con il tempestivo e integrale pagamento dell'unica soluzione ovvero della prima rata del piano di rateizzazione concesso.
5. Il pagamento della prima rata o dell'unica soluzione comporta, limitatamente ai debiti oggetto di definizione:
 - a) la revoca automatica di eventuali piani di rateizzazione precedentemente concessi e ancora in essere;
 - b) la sospensione delle procedure esecutive in corso, che non possono essere proseguite, salvo che sia già stato effettuato il primo incanto con esito positivo.
6. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento (superiore a cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza stabilita) dell'unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento, il debitore decade dal beneficio e la definizione agevolata non produce effetti.
7. Nelle ipotesi di decadenza di cui al comma 6, i versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti definitivamente dall'Ente a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. In tali casi, il Comune, direttamente o per il tramite del soggetto incaricato della riscossione, riprende le ordinarie attività di recupero coattivo. A tal fine, viene emesso un apposito provvedimento di decadenza con intimazione ad adempiere per la riscossione del debito residuo, senza procedere all'emissione e alla notifica di un nuovo atto impositivo che riaprirebbe i termini di impugnazione nel merito.
8. In caso di decadenza, il debito residuo conserva natura di credito certo, liquido ed esigibile, sulla base della dichiarazione di adesione resa dal debitore, che costituisce riconoscimento del debito ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile.

Articolo 6 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 in ordine al perfezionamento della definizione agevolata, agli effetti del pagamento della prima o unica rata e alla decadenza dal beneficio.

Articolo 7 – Gestione del contenzioso tributario pendente

1. Sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di controversie tributarie pendenti alla data di presentazione dell'istanza (liti pendenti) attribuite alla giurisdizione

tributaria in cui è parte il Comune di Vicari, purché riguardino atti ed entrate rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. In coerenza con i principi di tutela degli equilibri di bilancio, la misura dell'agevolazione resta determinata esclusivamente nello stralcio delle sanzioni e degli interessi, senza alcuna riduzione dell'entrata originaria.

2. Nella dichiarazione di adesione di cui al precedente articolo 3, il debitore è tenuto a indicare in modo esaustivo la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e ad assumere l'impegno formale a rinunciare agli stessi giudizi.
3. Per i debiti oggetto di contenzioso, il perfezionamento della definizione agevolata richiede sia il tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi e di rinuncia al giudizio, sia il pagamento integrale e tempestivo dell'unica rata ovvero della prima rata.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'articolo 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, salva la dichiarazione di immediata eseguibilità della relativa deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del medesimo decreto.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 108, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, e in deroga alle ordinarie disposizioni sull'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie, il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Vicari.
3. Il presente regolamento è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta pubblicazione sul sito istituzionale. Tale trasmissione non costituisce condizione di efficacia del regolamento.